

## TRANSIZIONE E CRIMINALITÀ IN ROMANIA (\*)

VINCENZO PATALANO (\*\*)

FRANCESCO SCLAFANI (\*\*\*)

SOMMARIO: 1. - Notazioni introduttive: l'evoluzione storica della legislazione penale rumena. - 2. - La delinquenza in Romania: analisi e tendenze.

### 1. - *Notazioni introduttive: l'evoluzione storica della legislazione penale rumena*

I precedenti storici della vigente legislazione penale in Romania vanno ricondotti al codice penale del 1864 (1) che, nonostante taluni riferimenti a quello prussiano del 1851, si riallacciava direttamente al «grande codice» napoleonico del 1810 e, con l'umanesimo del Beccaria, accoglieva i canoni fondamentali della Scuola classica. Venivano infatti riconosciuti i presupposti filosofici fondamentali della responsabilità, primo fra tutti il principio dell'assoluta libertà dell'umano volere, e si

---

(\*) Questa indagine è stata eseguita grazie anche al contributo CNR CTB 96.01033.CT09.

(\*\*) Professore di Diritto Penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli «Federico II», che ha curato soprattutto il profilo penalistico.

(\*\*\*) Professore di Criminologia. Direttore del Dipartimento di Scienze Penali, Criminologiche e Penitenziarie nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli «Federico II», che ha curato soprattutto il profilo criminologico.

(1) Nel gennaio del 1859, con l'elezione di un *homo novus*, colonnello Alessandro Giovanni Cuza, appartenente alla piccola nobiltà moldava, si realizzò *de facto* l'unione dei principati di Moldavia e di Valacchia. L'unione di pieno diritto venne proclamata il 23 dicembre 1861 e l'anno seguente il nuovo Stato assunse il nome di Romania. Allo scopo di modernizzare il Paese, Cuza, fondatore dell'Università di Bucarest, dispiegò una forte azione riformatrice in campo economico, religioso e sociale, introducendo, tra l'altro, il codice civile sul modello di quello francese e promulgando oltre il codice penale anche quello di rito; entrambi entrati in vigore il 1° gennaio 1865.

affermava una concezione largamente rispondente a un'idea etico-retributiva della funzione della pena (2).

Nonostante le modificazioni introdotte con vari provvedimenti legislativi, che non ne alterarono però il contenuto e la struttura, questo codice rimase in vigore fino al 31 dicembre 1936 (3). In quell'anno, infatti, ne fu approvato uno nuovo che perfezionava l'antico obiettivo di dotare il Paese di una legislazione penale unitaria (4). Entrato in vigore il 1° gennaio 1937 e

---

(2) Era in primo luogo consacrato il principio di legalità formale nel senso che fonte del diritto penale può essere soltanto la legge: si intendeva evitare l'arbitrio del potere esecutivo e di quello giudiziario e si volevano assicurare la certezza e l'uguaglianza nell'applicazione del diritto. Inoltre, il principio di personalità dell'illecito penale o di colpevolezza e quello dell'umanizzazione della pena. Sotto quest'ultimo profilo, pur prevedendo la pena dei lavori forzati a vita, quel codice non contemplava la pena di morte, le pene corporali, e la confisca dei beni. Infine, così come la normativa risalente al 1852, la responsabilità penale veniva fissata a 8 anni compiuti e, per i soggetti con età inferiore ai 15, il suo riconoscimento era sottoposto alla prova della commissione del fatto con discernimento. In caso di irresponsabilità, l'affidamento ai genitori per le cure e la sorveglianza; anche per i giovani adulti responsabili, con età tra i 15 ei 20 anni, pene meno severe di quelle minacciate per i maggiorenni. Per quell'epoca, pur non disciplinando istituti di parte generale come il tentativo, il concorso di reati, la recidiva, l'istigazione e la riabilitazione, il codice si poneva come primo modello di sapienza legislativa e di equa moderazione.

(3) Per un commento della legislazione penale del tempo, v. ERACLIDE C., 1865; COSTA-FORU G., 1872; CREȚIESCU AL., 1872; BADULESCU G.St., IONESCU G.T., 1911; PASTION P., PAPADOPOLU M., 1922. Inoltre, il Corso di diritto e procedura penale (*Cursul de drept și procedură penală*), in tre volumi, di Ion Tanoviceanu, già professore nella Facoltà giuridica di Bucarest, pubblicato nel 1912. Negli anni 1924-27 il Corso, con il titolo di *Tratat de drept și procedură penală* (Trattato di diritto e procedura penale), in cinque volumi, fu ripubblicato con il contributo di Vintila Dongoroz che sviluppò, collegandolo con l'evoluzione degli indirizzi dottrinali, il nucleo fondamentale dell'opera. Sono segnalati anche i lavori di Traian Pop, professore nella Facoltà di Diritto di Cluj (*Drept penal*, 3 voll., Cluj, 1921-24) e di Nicolae Buzea della Facoltà di Diritto di Iasi (*Principii de drept penal*, Iasi, 1937). Figura dominante, studioso insigne delle scienze penali resta il prof. Vintila Dongoroz, allievo di Tanoviceanu, noto soprattutto per il suo Trattato pubblicato nel 1939 con il titolo *Drept penal*.

Nel 1929 anche la legge penitenziaria e degli istituti di prevenzione con la creazione di istituti correzionali, di istituti di educazione forzata, di istituti per minorenni abbandonati, vagabondi o irregolari della condotta.

(4) Alla fine della prima guerra mondiale, dopo la realizzazione dell'unità nazionale, nelle nuove provincie della «grande Romania» si continuavano ad applicare i codici penali dei Paesi dal cui dominio esse si erano affrancate: in Transilvania viveva il codice penale ungherese, nella Bucovina quello austriaco, nella Bessarabia

destinato a soddisfare le esigenze di una riforma «equilibrata», il codice, che conteneva non poche coraggiose innovazioni, se da un lato teneva fermi i canoni della Scuola classica, dall'altro confermava, talora rinforzandoli, vari postulati pratici della Scuola positiva (5). Esso resterà in vigore fino al 1969, nonostante che, dopo il secondo conflitto mondiale, la Romania entrerà nei Paesi a «socialismo reale». Di conseguenza, pur essendo stata l'ultima espressione di una risposta penale pensata in un regime democratico, il codice, ogni volta opportunamente rimaneggiato, è servito ai diversi e ideologicamente opposti regimi che si sono succeduti nel corso del tempo, fino alla sua abrogazione nel 1968.

Il 10 febbraio 1938 Carlo II, re di Romania dal 1930, approfittando dello scompiglio nel Paese provocato dalla innaturale alleanza del Partito nazional-contadino di I. Maniu con le forze fasciste, instaurò una dittatura personale, sciogliendo i partiti e promulgando il 27 febbraio una nuova Costituzione di ispira-

---

quello russo. Se in quest'ultima regione - la cui unione con la Romania fu consacrata da un Trattato firmato a Parigi il 28 ottobre 1920 da Francia, Gran Bretagna, Italia e Giappone - la legislazione penale del 1864 venne estesa gradualmente e con notevoli difficoltà, nelle altre la sua applicazione risultò sempre problematica. Donde la sentita esigenza della vigenza di una sola legge penale in tutto il Paese, strumento fondamentale per la costruzione e il consolidamento dell'unità spirituale e della coscienza nazionale del popolo rumeno.

(5) Così, accanto al principio della responsabilità morale del reo, con il mantenimento della pena nella sua forma tradizionale, si istituivano le misure di sicurezza destinate a combattere la pericolosità del singolo delinquente e ad assicurare la difesa della società. Si riconosceva anche la funzione educativa della pena letta nell'ottica della riabilitazione e del recupero del condannato, quindi l'esigenza dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio e penitenziario. Il sistema tripartito è mantenuto, ma i limiti di età per la responsabilità sono modificati: irresponsabili i minori fino a 12 anni; da 12 a 15 anni essi sono ritenuti responsabili solo se capaci di intendere al momento del fatto; responsabili senza condizioni i minorenni tra i 16 e i 18 anni di età. Il regime sanzionatorio si componeva delle pene e di misure di sicurezza a carattere educativo; le prime, per la giovane età, risultavano meno severe di quelle minacciate per i maggiorenni.

Non era prevista la pena di morte, anche se vi era un inasprimento di quelle fissate nel codice abrogato; venivano disciplinati gli istituti della liberazione condizionale e della riabilitazione dei condannati. Questo codice, che in ogni caso si segnalava per la severità delle pene minacciate, si rivelò utile strumento, nel corso della sua lunga vigenza, per colpire anche gli «elementi progressisti» (STĂNOIU R.M., 1989: 181).

zione totalitaria che andava a sostituire quella democratica del 1923 (6). La legislazione penale — ancorché modificata e integrata con leggi speciali (7) durante la «grande repressione» post-bellica onde adattarla ai mutamenti della situazione politico-economica e sociale del Paese (8) — rimase in vita fino al 1968, tre anni dopo la trasformazione della Repubblica Popolare Rumena, proclamata il 3 dicembre 1947, in Repubblica Socialista il 21 agosto 1965 (9). Nel 1967 aveva assunto il potere Nicolae Ceaușescu.

---

(6) Nel 1938 fu ripristinata la pena di morte per i delitti contro la sicurezza dello Stato, mantenuta fino al 1990 quando venne abolita con il d.l. n. 6 del 10 gennaio del Consiglio del F.S.N. e sostituita con l'ergastolo (art. 53 c.p.). Inoltre, l'abbassamento a 12 anni del limite d'età della responsabilità penale e un generalizzato inasprimento del regime sanzionatorio.

Non si registrano modifiche degne di particolare attenzione durante la dittatura «legionaria» e del maresciallo I. Antonescu, sebbene nel corso di quest'ultima, praticamente coincidente con gli anni della seconda guerra mondiale (più precisamente fino al 23 agosto 1944, quando il re Michele con un colpo di stato rovesciò il governo del Maresciallo), il diritto penale funzionò con leggi eccezionali.

(7) Ad esempio, la legge n. 312/1945 (M. Of. n. 94 del 24 aprile 1945) per la punizione dei colpevoli del «disastro» del Paese o di «crimini di guerra» e la legge n. 351/1945 (M. Of. n. 101 del 3 maggio 1945) per la repressione della speculazione illecita e del sabotaggio economico.

(8) Caratteristica della prima tappa della «rivoluzione antifascista e antimperialista» fu lo sforzo compiuto dalla classe dirigente per innovare sul piano politico-sociale la sostanza normativa dell'apparato giuridico pre-rivoluzionario onde realizzare «la difesa del potere politico e delle altre acquisizioni ottenute dal popolo tramite la Rivoluzione». È evidente che «una siffatta finalità non poteva essere raggiunta che attraverso una politica penale ordinata alla funzione di difendere gli interessi vitali della classe operaia dall'aggressione degli elementi ostili, degli avventurieri, che miravano al ritorno dello *status quo ante*» (STĂNOIU R.M., 1989: 181). V. inoltre DONGOROZ V., 1968: 465 ss.

(9) Dopo la proclamazione della Repubblica Popolare e l'adozione di una Costituzione nel 1948 modellata su quella sovietica, furono promulgate non poche leggi penali speciali, in particolare quelle finalizzate alla difesa del nuovo regime politico ed economico. Di conseguenza, incrementi di pena per i reati contro la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico, il patrimonio pubblico, le attività commerciali illecite, il parassitismo, ecc. [ad esempio, il decreto n. 469/1957 (B. Of. I, n. 26 del 30 settembre 1957), il decreto n. 318/1957 (B. Of. I, n. 27 del 21 luglio 1957), i decreti nn. 212 e 213/1960 (B. Of. I, n. 9 del 18 giugno 1960)].

Più precisamente, in sintonia con la nuova situazione politico-economica, il codice penale fu ripubblicato nel 1948 con la denominazione di Codice penale della Repubblica Popolare Rumena (*Codul penal al Republicii Populare Române*). Venivano abrogate le norme sull'immunità penale del re e ogni altra disposizione incom-

**Nel 1968 il nuovo codice penale (10), tuttora vigente (11).  
Elaborato sotto l'influenza dell'ideologia marxista, garante**

patibile con l'ideologia marxista, sollevata al rango di ideologia ufficiale, ed era accolto il principio dell'analogia. Di conseguenza, con successive modifiche, fu assegnato alla legge penale soprattutto lo scopo politico di difendere l'ordine socialista, furono inasprite le pene per i reati contro lo Stato e l'ordine socialista, vennero criminalizzate le condotte realizzate contro la proprietà comune collettiva, con la minaccia della pena di morte per i casi più gravi. Il diritto penale, insomma, si trasformò in «uno strumento della politica comunista, in un mezzo di repressione in primo luogo delle persone considerate pericolose per i predetti regimi politici e solo in secondo luogo strumento di difesa della società contro la criminalità» (BULAI C., 1997: 45).

L'ideologia e i principi fondamentali del codice del 1936 svolsero tuttavia una benefica influenza sull'interpretazione e la pratica delle regole penali nel sistema socialista. Basti pensare che l'analogia non ebbe pratica applicazione, venendo anzi espressamente abrogata già nel 1956. Soprattutto dopo la creazione nel 1954 dell'Istituto di Ricerca Giuridica dell'Accademia Rumena, furono coltivati gli studi penalistici con una notevole produzione scientifica.

(10) Pubblicato nel B.Of. nn. 79-79-bis del 21 giugno 1968 e ripubblicato sul B.Of. nn. 55-56 del 23 aprile 1973. In quell'anno la legge di modifica del codice penale (n. 6, pubblicata nel B.Of. n. 49 del 6 aprile) che, tra l'altro, disciplinava «il lavoro correzionale», istituto che rappresentava una tappa importante nell'evoluzione del diritto penale socialista: «non solo per il fatto che si è posta come un'alternativa al carcere, ma in primo luogo perché ha determinato un cambiamento di concezione nella politica penale. L'attivazione di questa misura ha mostrato che nella società esiste veramente la persuasione di appartenere all'intero popolo capace di assicurare efficacemente la rieducazione di alcuni delinquenti che lavorano in unità socialiste sotto il controllo della collettività dei lavoratori» (MIHĂILĂ C., 1982: 68). A proposito, la legge di modifica n. 104/1992. Sull'istituto, BULAI C., 1997: 540 ss.

Dall'entrata in vigore il codice ha subito numerose modifiche, l'ultima delle quali, introdotta con l. n. 140 del 5 novembre 1996, è stata pubblicata nel M.Of. del 14 novembre 1996. Un testo dei codici penale e di procedura penale aggiornati al 1° gennaio 1997: *Cursul de drept și procedură penală*, 1997.

Nel tempo, pur nella cornice del modello dello Stato guardiano vigile e severo, la tendenza alla restrizione graduale della pena detentiva, segno del graduale deperimento della funzione repressiva statale, soprattutto attraverso la decriminalizzazione e la depenalizzazione di fatti ritenuti ormai privi di rilevante pericolosità sociale. V., a proposito, DONGOROZ V., 1960: 393 ss.; DONGOROZ V., 1966: 533 ss.; PAPADOPOL V., 1968: 17 ss.; THEODORU Gr., 1972: 33 ss. Inoltre, già dal 1954 l'attivazione di sanzioni disciplinari e amministrative per le contravvenzioni [il Decreto per la regolamentazione delle sanzioni delle contravvenzioni n. 184 (B. Of. I, n. 25 del 21/5/1954)].

(11) Nello stesso anno (12 novembre) fu adottato anche il codice di procedura penale che, come quello sostantivo, entrò in vigore il 1° gennaio 1969. Tale codice abrogava quello del 1936, modificato e ripubblicato nel 1948. Il codice di rito del 1936 aveva abrogato quello del 1864 che era stato elaborato sotto l'influenza del Codice d'istruzione criminale francese del 1808, ripubblicato nel 1832 sotto il titolo di *Code d'instruction criminelle*. Il codice di procedura penale del 1968 subirà modifiche nel

della democrazia e della legalità socialista (12), questo codice consacrava i principi fondamentali delle moderne legislazioni penali europee. Ad esempio, quelli del *nullum crimen, nulla poena, sine lege*, esteso anche alle misure di sicurezza e a quelle educative, della responsabilità personale, dell'umanizzazione della pena, ecc., propri della Scuola classica. Inoltre, il principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio, la previsione di misure di sicurezza e rieducative, ecc., postulati del positivismo criminologico. Infine, per costringere l'intervento penale nei limiti ristretti della necessità che impongono di considerare il ricorso alla pena detentiva soprattutto in termini di assoluta sussidiarietà, cioè l'estremo rimedio per la repressione delle condotte delittuose di sicura gravità, l'ampliamento degli accessi alle alternative alla detenzione (13), in coerenza anche con le proposte avanzate dal Movimento della Nuova Difesa Sociale. Insomma, un eclettismo che riuniva il neo-classicismo di tipo garantistico, il tecnicismo giuridico di tipo dogmatico e certe istanze neo-defensionistiche (14).

Caduto il regime, nel 1996 un ultimo e ampio rimaneggiamento della legislazione penale (15) che si ispira, per l'aspetto

---

corso degli anni, in particolare nel periodo 1970-1993; l'ultima con la legge n. 141 del 5 novembre 1996, pubblicata nel M.Of. n. 289 del 14 novembre 1996. V. DONGOROZ V., 1969: 11 ss.; STĂNOIU R.M., 1989: 182 ss. Ancora, nel 1968 le leggi n. 58 sull'ordinamento giudiziario e n. 59 relativa alle commissioni di giustizia (pubblicata nel B.Of., I, n. 169 del 27 dicembre e succ. mod.).

(12) La concezione del diritto socialista si inverava ad esempio nell'art. 52 c.p. sugli scopi della pena: questa è una misura afflittiva e un mezzo di rieducazione del condannato; il suo scopo consiste nella prevenzione della commissione dei reati e la sua esecuzione deve formare nel condannato un'attitudine corretta al lavoro, all'ordine giuridico e alle regole della convivenza sociale. Cfr. STĂNOIU R.M., 1989: 183 ss.

(13) Allora due sole allora le pene principali: la reclusione e la multa. Quella di morte, di carattere eccezionale, avrebbe potuto sempre essere sostituita con quella detentiva (art. 53, 1° co., c.p.). Oggi, con la riforma del 1996 (legge n. 140), alla detenzione da 15 a 30 anni e alla multa da 100mila a 50 milioni di Lei, si è aggiunto, tra le pene principali, l'ergastolo (art. 53, 1° co., c.p.).

(14) Cfr. BULAI C., 1997: 54.

(15) Dopo la rivoluzione del 1989 sono state abolite «le strutture politiche e statali del regime totalitario comunista ed è stata eliminata l'ideologia marxista dominante fino ad allora ed è stata eliminata dal nostro sistema giuridico ogni disposizione che appariva incompatibile con i principi democratici proclamati il 22 dicembre 1989 e con la necessità di difendere i valori dell'umanesimo e democratici. Di

## repressivo, al recente codice penale francese del 1994: trent'anni il limite massimo della pena detentiva (art. 53 c.p.),

conseguenza, dalla legislazione penale è stata abrogata o modificata ogni disposizione o denominazione che si riferisce alla difesa dell'ordine socialista o allo Stato socialista o che sopprimeva o limitava la libertà del cittadino rumeno di essere o di esprimersi liberamente, di muoversi o di possedere determinati beni, ecc. Attraverso l'eliminazione di queste disposizioni, il nostro diritto penale ha cessato di essere uno strumento della politica comunista, ridiventando un giusto difensore dei valori fondamentali della società democratica rumena. E le norme e le istituzioni del nostro diritto penale e i principi che questo esprime, liberate dalle influenze sopra menzionate, sono in grado di assicurare la difesa di questi valori, come succede in ogni società democratica» (BULAI C., 1997: 53).

Oltre alla larga rielaborazione della parte speciale, le novità investono anche questioni fondamentali come ad esempio la stessa definizione del reato, che ormai non è più ancorata a postulati socio-politici ed economici predeterminati. Quella scritta oggi nel codice penale rumeno (artt. 17, 18 e 18.1) sta solo a indicare, nel solco della tradizione sostanzialistica, che un fatto astrattamente previsto come reato può non esserlo nel caso concreto allorché manchino i requisiti sostanziali e intrinseci, cioè il significativo pregiudizio agli interessi tutelati dalla legge penale. Infatti, il pericolo sociale del fatto configura ancora l'elemento materiale a contenuto negativo, che insieme a quello formale (normativo) è costitutivo della condotta descritta nella singola norma penale incriminatrice di parte speciale. (V. BULAI C., 1997: 146 ss., 152 ss.). L'attaccamento alla concezione sostanziale del principio di legalità si giustifica perché essa, a differenza di quella formale, consentirebbe una più efficace difesa della società e una giustizia più elastica e conforme alla coscienza sociale, dal momento che permetterebbe di punire le condotte effettivamente confliggenti con gli interessi concreti della società in un determinato momento storico e consentirebbe di adeguare la norma penale alla realtà sociale in continuo mutamento, eliminando discrasie tra la norma penale codificata e le cangianti esigenze di difesa sociale.

Diversa la definizione sostanziale con riferimento politico, in quanto fondata su una nozione di reato desumibile anche da fonti extralegali (ad esempio, la coscienza rivoluzionaria, il sano sentimento del popolo, la coscienza sociale), che consentì arbitrii e discriminazioni negli anni del socialismo reale. Secondo la dottrina penalistica sovietica, nella fase di transito dal capitalismo al comunismo, non essendo superate tutte le contraddizioni della vecchia società «permane la delinquenza, quindi anche la necessità di combatterla. Di conseguenza, la politica penale finalizzata a questo obiettivo include, oltre all'azione preventiva delle cause della criminalità attraverso l'edificazione del socialismo, quella repressiva utilizzando mezzi sociali, educativi e giuridici». Il diritto penale, quindi, «non è solo strumento principale della politica penale, ma è, secondo l'ideologia ufficiale marxista-leninista, strumento della politica generale» (BULAI C., 1997: 36-7). Invero, alla luce della concezione marx-leninista, il diritto e lo Stato svolgevano un ruolo di mera precarietà e una funzione provvisoria e residuale. Pertanto, e tenendo conto dei tratti distintivi di ciascun Paese, il concetto del diritto era quello di un residuo borghese, rivolto e teso alla propria scomparsa. Ciò, anche se il principio del deperimento dello Stato e del diritto, sostenuto nella teorica sovietica del primo decennio rivoluzionario, subì poi notevoli rimaneggiamenti, soprattutto a opera di Stalin e Višinskij, che ne postulavano l'esigenza di un

## disposizioni più severe sul concorso di reati (artt. 32 ss. c.p.), in materia di recidiva (artt. 37 ss. c.p.) e sui limiti interni ed

«rafforzamento» per favorire lo sviluppo economico — indispensabile per il passaggio al comunismo — e per difendere lo Stato dalle minacce controrivoluzionarie interne ed esterne. Sicché il problema del deperimento del diritto in Unione Sovietica non si pose più nei termini di un puro «nichilismo giuridico», bensì in quelli di un graduale restringimento della sfera normativa di fronte al consolidarsi di rapporti e comportamenti capaci di svolgersi senza la mediazione del diritto: nell'obiettivo dell'instaurazione finale di una società comunista nella quale il diritto stesso sarebbe andato poi a ridursi a un insieme di regole di natura tecnica necessarie per l'attività produttiva.

Ne consegue che in Unione Sovietica, così come negli altri Paesi inseriti nella sua orbita politico-economica, il diritto — date le singolarità che lo caratterizzavano, dipendenti, in coerenza con il materialismo storico e dialettico, dalla sua subvalorizzazione rispetto alla sovravalorizzazione dell'economia — si diversificava nettamente da quello «borghese», ritenuto specchio di conflitti e di disuguaglianze. All'interno di una società socialista, agli albori della Rivoluzione, il diritto penale, in particolare, era considerato come ulteriore mezzo da utilizzare nell'interesse del proletariato per reprimere, in una prima fase, attraverso lo Stato («macchina speciale di repressione»), le classi sfruttatrici e quei residui di resistenza ai precetti di convivenza socialista, e, nelle successive, volgendo la società in senso egualitario e via via comunista, per combattere e rieducare quelli «che violano la legge penale, elementi refrattari all'influenza dell'ideologia comunista, con una coscienza civica arretrata rispetto a quella della classe lavoratrice» (BULAI C., 1997: 37).

Secondo la dottrina penalistica di fondazione marxista-leninista, anche la pena, rispondendo inizialmente a un'esigenza transitoria di «repressione speciale» — cioè quando alla «forza speciale di repressione» della borghesia sul proletariato si sostituisce una «forza speciale di repressione» del proletariato sulla borghesia (soppressione dello Stato borghese — dittatura del proletariato) —, avrebbe dovuto perdere gradatamente, nel periodo seguente la rivoluzione, il carattere affittivo per assumere quello rieducativo. Successivamente, superato l'antagonismo delle classi sociali, attraverso un lento processo di estinzione, unitamente a tutte le organizzazioni repressive statali, essa sarebbe andata a trasformarsi in categoria storica. Ne derivava un suo ruolo strumentale — di difesa e di supporto di una precisa organizzazione economica e socio-politica — e un suo storico condizionamento alla contingenza dello sviluppo del sistema, diretto dal Partito comunista, vestale dell'ideologia marxista-leninista. In definitiva, si concepiva il controllo sociale come strumento di accelerazione del mutamento e si attribuiva alla normazione penale, posta nella «corazza protettiva» dei canoni del marxismo-leninismo, la funzione ausiliaria del dominio e dello sradicamento delle contraddizioni comportamentali contrastanti l'obiettivo dell'edificazione del comunismo: «Il diritto penale era in questo modo proposto come strumento della pedagogia marxista, come mezzo di formazione dell'«Uomo nuovo», dell'uomo della società socialista e comunista» e la pena aveva «un carattere dichiaratamente affittivo, di «punizione», in vista però della rieducazione del condannato». Ad essa non si riconosceva «lo scopo di causare sofferenze fisiche o la mortificazione della dignità del condannato». La sua esecuzione doveva perciò attivare nel condannato «un'attitudine

esterni per l'ammissione alla «libertà condizionale» (artt. 59 ss. c.p.). A differenza degli adulti, per i minorenni, i limiti di

---

corretta per il lavoro, per il rispetto dell'ordine giuridico e per le regole della convivenza sociale» (BULAI C., 1997: 37, 39).

Il complesso dei principi innanzi accennati si riverberò nella definizione stessa del reato e della responsabilità penale. In effetti, dalla definizione unitaria del reato con riferimento espresso e diretto a un segno oggettivo costituito da un fatto (azione od omissione) che presenta un pericolo sociale di non scarsa rilevanza, derivava il prescindere del reato dalla sola violazione formale del precetto, risultando necessario, per la sua esistenza, un *quid pluris*, cioè l'accertamento della pericolosità del fatto commesso (e la sua persistenza al momento del giudizio), la cui misura andava determinata attraverso indici oggettivi e soggettivi. Più precisamente, la nozione di reato compendiva molteplici aspetti: materiali, sociali, umani e giuridici; talché nella sua struttura potevano individuarsi tre particolarità essenziali costituenti un'unità dialettica: a) fatto che presenta un pericolo sociale (aspetto materiale-sociale); b) fatto realizzato con dolo o colpa (aspetto umano-soggettivo); c) fatto previsto e punito dalla norma penale (aspetto giuridico-formale). La clausola del pericolo sociale dell'azione costituiva il caposaldo della concezione sostanzialistica del reato, secondo la quale il fatto commesso, per acquistare rilevanza penale, deve possedere un'apprezzabile carica di pericolosità sociale, dovendosi al giudizio (formale) di riprovazione legale aggiungere quello sostanziale di riprovazione sociale. Di conseguenza, la concezione materiale si inverteva nella clausola della pericolosità sociale, la quale, sul piano ontologico, si concretizzava nel contenuto antisociale della infrazione e, su quello assiologico, si riferiva alla riprovazione della condotta incriminata. La pericolosità dell'autore costituiva solo uno degli indizi del pericolo sociale del fatto, dovendosi altresì valutare l'importanza del bene leso e le sue conseguenze, le circostanze nelle quali esso si era realizzato (criteri oggettivi), nonché la personalità del reo, l'intensità della colpevolezza e i motivi a delinquere (criteri soggettivi).

La moderna concezione sostanziale del reato, non più dipendente dall'accettazione di una determinata ideologia politica, non si allontana e neppure è vicina a quella materialistica e dialettica, concernente i legami indissolubili tra gli aspetti obiettivi e subiettivi dei fenomeni socio-umani, che, accolta per primo dal Legislatore penale sovietico, evidenziava la innovazione profonda apportata al diritto penale, in quanto si ricollegava a principi in totale antitesi con quelli recepiti negli ordinamenti dei Paesi «occidentali». La nota dominante era che la responsabilità penale si sganciava dalla mera disobbedienza alla norma, necessitando per la sua affermazione l'attribuzione al fatto di un'effettiva materialità o possibilità di danno alla compagine sociale; in altri termini, in applicazione del principio della «corrispondenza allo scopo rivoluzionario», la responsabilità non era più rapportata alla sola realizzazione dell'azione tipica, ma veniva invece ragguagliata all'antisocialità del comportamento rispetto alla morale socialista. Conseguentemente, anche il concetto inveterato di antiggiuridicità veniva spostato da quello di pura illiceità formale a quello sostanziale di antisocialità, materializzandosi nell'evento effettuale di pericolo o di danno concreto agli interessi dell'ordine socialista. Per le sue caratteristiche obiettive, dunque, in quel sistema ogni reato era un'azione od omissione socialmente pericolosa: tale pericolosità si rivelava come espressione del momento politico-sociale, di

pena si riducono alla metà, con la conseguenza che il minimo non può superare in nessun caso i cinque anni (art. 109, 1° comma, c.p.). Già però, con un vero «ritorno a Bentham», la

classe, del reato, assumendo una specifica posizione in seno alla sua struttura. Il pericolo sociale era valutato in primo luogo dal Legislatore nel momento in cui catalogava e inseriva in modelli legali i fatti pericolosi per la società; in seguito, per adeguare il precetto al caso concreto stante il legame tra fatto tipico e fatto storico, l'apprezzamento dei suoi contenuti e della sua misura era operato dal giudice nella fase processuale. Posto il nesso dialettico tra momento formale (il disposto codicistico) e momento sostanziale (realtà sociale, in continua evoluzione), se la pericolosità era la caratteristica materiale dell'aspetto sociale del reato, l'antigiuridicità ne rappresentava soltanto l'espressione giuridica. Se ogni condotta — attiva o omissiva — realizzata in violazione della norma penale era socialmente pericolosa, non tutte si qualificavano criminose, dal momento che, come si è detto, soltanto quella che, pur completa nella sua veste formale, presentava un pericolo sociale di apprezzabile rilievo integrava un reato. Da qui, nell'*ancien régime*, il legame tra la condotta anti-giuridica e il suo carattere di pericolo sociale poteva essere percepito come rapporto tra la forma legale e il suo contenuto materiale, sociale e politico, nel quale si scorgeva il rispecchiamento della tesi della provvisorietà dello strumento penale, tratto essenziale della teorica marxista-leninista, nella prospettiva di obsolescenza dello Stato e del diritto in una società in cammino verso il comunismo. Di conseguenza, la clausola del pericolo sociale oltre alla funzione di contenimento della responsabilità svolgeva un ruolo anche interpretativo, consentendo di alloggiare il fatto nel castone dei valori che la norma penale incriminatrice, in un determinato momento storico, intendeva effettivamente tutelare. In definitiva, «si è da una parte respinta la concezione formalistica per cui ogni azione prevista dal tipo legale penale è reato, ma si è altresì respinta la concezione sociologistica secondo cui ogni azione socialmente pericolosa, anche se non viola la norma penale, è incriminabile; in realtà, si è accettato il criterio che soltanto un determinato grado di pericolosità sociale — da valutare nella specificità ed individualità del caso — viola la norma penale e che il criterio della pericolosità sociale, peraltro, interviene non già per aggravare ma per alleggerire la repressione penale. Si è così pervenuti ad una concezione materiale del reato (come appunto i sovietici la definiscono) la quale recupera integralmente il principio di legalità ma, combinando tra loro tipicità e pericolosità, lo funzionalizza alle finalità sociali dell'ordinamento giuridico socialista, di un ordinamento cioè che si vuole inquadrare in uno sviluppo politico-sociale, mirante alla costruzione di una società organica che si autocontrolla» (CERRONI U., 1961: 1 ss.).

È impossibile riportare esaustive indicazioni bibliografiche sullo «Stato di diritto socialista» (i presupposti, i metodi, le particolarità politiche ed etiche, ecc.). Di conseguenza, della ricca letteratura occidentale, stratificata nel tempo e nello spazio, sul sistema penale socialista, v. CERRONI U., 1961: 1 ss.; 1964; 1969; *Le système pénal soviétique*, 1975; NAPOLITANO T., 1975; 1981; DURIGATO L., 1976; NAPOLITANO T., 1981; ZWEIGERT K., KÖTZ H., 1992, I: 345 ss.; DAVID R., JAUFFRET-SPINOSI C., 1992: 321 ss.; CATTANEO M.A., 1998: 129 ss., 149 ss., 167 ss., 177 ss. Anche per la ricostruzione delle fonti bibliografiche più significative, fin oltre la perestrojka gorbacioviana, v. SCLAFANI F., 1998: 163 ss.

riforma del 1977 (D.Tr. n. 218), che aveva eliminato la reclusione dal catalogo delle pene per i minorenni a favore di misure educative (16), era stata abrogata con la legge n. 104 del 1992 (17).

In definitiva, in un'epoca in cui si parla della pena detentiva come *ultima ratio*, «l'idea dell'alternatività guadagna sempre più terreno, la bilancia della politica penale si inclina verso la prevenzione, l'instaurazione di un modello neoclassico di politica penale ci fa andare di nuovo e in controtendenza con il corso della storia» (18).

---

(16) In via eccezionale, per fatti di rilevante gravità commessi dai minori, il tribunale disponeva il loro collocamento in scuole speciali per un tempo da due a cinque anni. Sfortunatamente, pur apparendo il più liberale dell'Europa, questo modello fu introdotto in una società che «né sul piano economico, né su quello sociale, né su quello morale, era in grado di tollerarlo. Venne in un momento in cui l'economia socialista entrava negli anni più duri, nei quali le strutture di assistenza sociale erano precarie (...). Il modello del 1937 era venuto troppo tardi, quello del 1977 troppo presto» [STĂNOIU M., 1997: 3].

(17) V. artt. 99 ss. c.p. con le modifiche apportate dalla legge n. 140/1996.

(18) Così STĂNOIU M., 1997: 4.

In definitiva, anche a seguito delle modifiche successive alla caduta del regime, il contenuto e la struttura del diritto penale vigente si qualificano per l'affermazione dei principi fondamentali quali «il principio di legalità, il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge penale, il principio dell'umanità, il principio della prevenzione dei fatti previsti dalla legge penale, il reato come unico fondamento della responsabilità penale, la personalità della responsabilità penale, l'individualizzazione delle sanzioni penali». Ma vengono affermati anche altri principi, come quello dell'individualizzazione del trattamento in considerazione delle caratteristiche personalologiche del condannato, che esprime l'influenza della scuola positiva. «Sempre grazie all'influenza della dottrina positivista, il nostro diritto penale prevede misure di sicurezza e misure educative destinate alla prevenzione dei fatti previsti dalla legge penale, attraverso l'eliminazione di uno stato di pericolo e attraverso la rieducazione di una categoria speciale di delinquenti come quella dei minorenni. Infine, grazie alla preoccupazione mostrata per evitare per quanto possibile la privazione della libertà e grazie alla risocializzazione del delinquente attraverso misure di trattamento adeguate, ma soprattutto attraverso l'influenza educativa esercitata in diverse forme nei loro confronti, il nostro diritto penale si avvicina anche ai principi promossi dalla dottrina della Nuova Difesa Sociale» (BULAI C., 1997: 48 ss., 53-4, anche per esaustive notizie storiche sulla legislazione penale rumena). Inoltre, STĂNOIU R.M., 1989: 180 ss.

Dal momento che l'evoluzione storica del diritto penale moderno in Romania si intreccia con i fatti storici e politici più significativi, risulta utile la lettura, tra gli altri, di LE BRETON J.-M., 1997: 239 ss.; FEJTŐ F., 1992.

## 2. – *La delinquenza in Romania: analisi e tendenze*

I radicali mutamenti in Romania iniziano con la drammatica fine di Nicolae Ceaușescu che, fino all'ultimo, sembrava essere riuscito nell'intento di mettere il suo Paese al riparo del vento forte della «rivoluzione» che aveva interessato tutti i Paesi appartenenti all'universo comunista.

Leggendola statisticamente, la delinquenza, tanto sotto il profilo oggettivo, tanto sotto quello soggettivo, manifesta, a partire dagli ultimi anni della dittatura, una chiara tendenza ascensionale (19). Così, trattando il fenomeno principalmente dal punto

---

(19) Erano note la povertà e le discordanze dei dati statistici della delinquenza ma soprattutto la tradizionale, interessata reticenza delle Autorità a fornirli e le difficoltà per gli studiosi a discuterli: un quasi silenzio, coperto da una prassi risalente a decisioni imbalsamate dal tempo, finalizzata a celare o a minimizzare fenomeni sociali «negativi»: «Nel nostro Paese, sotto il regime della dittatura comunista, i dati statistici relativi alla criminalità erano considerato segreti di stato, non essendo pubblicati e non potendo essere utilizzati neanche per la ricerca scientifica. L'intenzione era quella di nascondere, in questo modo, la realtà del fenomeno criminoso che però si manifestava come fenomeno di massa» (BULAI C., 1997: 7). Inoltre, l'eccessiva enfattizzazione di eventi criminosi — si sosteneva — può avere un effetto boomerang, sia perché abitua la gente a considerarli «normali» sia perché, rispetto a fatti delittuosi di rilevante gravità come i sequestri di persona o spettacolari rapine, in certi individui, specie se già socialmente instabili, potrebbe svilupparsi il complesso di Erostatò che li spingerebbe all'emulazione per «passare alla storia» (Così in *Československá Kriminologje*, 1978: 124).

Invero, nell'ambito della criminologia marxista-leninista, la questione etiologica della criminalità, ad esempio, era segnata da una molteplicità di orientamenti teorici, ciascuno dei quali, pur affrontando la problematica nel suo complesso, ne tendeva a evidenziare solo qualche aspetto saliente. Così, alcuni, ritenendo estraneo a quel contesto economico-politico socialista il fenomeno delinquenziale, sottolineavano il ruolo dei sedimenti ideologici e morali del passato pre-socialista, il ritardo dello sviluppo della coscienza rispetto a quello della realtà sociale, l'influenza del mondo capitalistico circostante; altri valorizzavano l'approccio psicologico; altri, ancora, ammettevano che anche nel socialismo sussistevano cause e condizioni obiettive di delinquenza; altri, infine, confermando l'assoluta estraneità del fenomeno criminale al socialismo, precisavano che in siffatto regime non esistevano fonti sociali obiettive ma soltanto condizioni. Un coacervo di fatti oggettivi e soggettivi, collegati anche con le sopravvivenze del mal vivere pregresso, ritenuti «normali» nella fase di transizione al comunismo, durante la quale non si raggiunge una soddisfacente omogeneità economico-sociale.

La delinquenza costituiva, in ogni caso, una parentesi patologica, quasi un'*infelicitas fati*, cioè un semplice infortunio, che non incrinava però la vitalità e le capacità di sviluppo del sistema socialista, né limitava le possibilità concrete di dominarla

di vista soggettivo e riferendosi ai dati relativi al gruppo statistico dei condannati che mettono in luce anche talune caratteristiche differenziali esistenti al suo interno (sesso, età, reato, recidività), nel 1996 i condannati con sentenza definitiva (20) ammontano a 104.029 con un tasso di incidenza pari a 460 per 100.000

---

e di eliminarla. In definitiva, per la radicale primazia riconosciuta al tipo di struttura economica nella produzione di ogni fenomeno sociale e, quindi, anche della criminalità, si era consolidata una teoria «esogena» della delinquenza, che, accanto ai fattori immediati e individuali del comportamento criminoso, collocava dialetticamente una determinante fondamentale ed estranea all'autore: il sistema politico-economico.

In questo ambito, la *noutate*, nel significato di rottura con il passato regime, è soprattutto nell'identificazione dei reali fattori della criminalità, segnatamente quelli correlabili con le peculiarità della transizione alla democrazia e al mercato. *Amplius* SCLAFANI F., 1998: 135-36, 142, 179, 174; STĂNOIU R.M., 1989: 97 ss., 143 ss., 150 ss., 153 ss.; STĂNOIU R.M., BREZEANU O., DIANU T., 1994.

(20) Lo studio della criminalità, in particolare l'ampiezza e la rappresentatività di un suo campione, trova un limite immedicabile nel c.d. numero oscuro (*dark number* o *chiffre noir*), che varia nel tempo e secondo i tipi di reato. Esso riguarda, ad esempio, talune attività umane violente — come la violenza sessuale, l'estorsione, l'ingiuria — che, per la loro natura, potrebbero essere portate a conoscenza soprattutto attraverso la denuncia degli interessati che spesso non viene presentata per paura di ritorsioni, per erronei timori di tipo sociale, per omertà, ecc. Questo insieme indica la c.d. criminalità sommersa che risulta dalla differenza tra la criminalità effettivamente esistente, cioè la criminalità reale, e quella che diventa oggetto di cognizione da parte degli organi istituzionali (c.d. criminalità apparente o convenzionale). Accanto a questi due universi, fin dal 1881 ne venne configurato un terzo, la c.d. criminalità legale, che risulta, sia dal punto di vista concettuale che quantitativo, ancor più restrittivo, dal momento che esso indica i reati effettivamente portati a giudizio e per i quali è stata pronunciata sentenza. In Romania l'area di studio della criminalità dal punto di vista soggettivo viene ristretta principalmente al gruppo dei condannati, dal momento che del fenomeno criminale si intendono approfondire più gli aspetti riguardanti i soggetti attivi che i fatti delittuosi dal loro commessi.

Come è noto, per la misurazione del fenomeno sarebbe teoricamente possibile prendere in esame le persone facenti parte di un raggruppamento alquanto più ampio, come quello delle persone e dei delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria abbia iniziato l'azione penale, che, a differenza delle statistiche sui reati giudicati, presenta anche il vantaggio di riferirsi quasi sempre al periodo di tempo in cui il fatto di reato si è realizzato. Inoltre, l'universo in questione include i delitti di autore ignoto (il c.d. numero grigio, fenomeno di notevole ampiezza) e non risente dell'influenza dell'attività degli organi giudicanti, degli effetti di provvedimenti di clemenza, e di fatti estintivi del reato e della pena. Tuttavia — si fa rilevare — siffatto gruppo non sarebbe rappresentativo della realtà, dal momento che risulta sicuramente inflazionato da un elevato numero di persone che saranno dichiarate del tutto innocenti a processo ultimato. In definitiva, pur potendo ritenere probabile che la criminalità apparente rappresenti abbastanza quella reale nel suo insieme, e pur

abitanti che, rispetto a quello registrato per il 1991 (21), presenta un incremento del 75% (22) (tabella 4 e figura 4) (23).

Il primo elemento di carattere soggettivo riguarda il sesso dei condannati definitivi. Esaminando la serie storica dei dati relativi all'ultimo quinquennio (1992-1996), risulta confermata la partecipazione fortemente minoritaria della componente femminile, con un trend abbastanza regolare dal momento che essa passa dal 10,7% del 1991 al 10,6% nel 1996.

Altro elemento di rilevante interesse è l'influenza dell'età sulla criminalità giudicata. Qui si nota una tendenza all'aumento della componente minorile, dal momento che l'incidenza percentuale passa dal 6,2% del 1991 al 9,9% del 1996 (24).

---

sapendo che — per le lentezze della macchina alchemica della giustizia — il dato riferito agli imputati condannati in un determinato anno tende a discostarsi dal punto di vista temporale di uno o più anni da quello del commesso reato, quando si vuole affrontare lo studio della delinquenza da un punto di vista soggettivo, occorre, di necessità, rifarsi alla criminalità legale in quanto soltanto dai fatti giudicati è possibile enucleare dalla massa delle persone denunciate gli imputati colpevoli e ottenere, di conseguenza, elementi utili per lo studio delle fondamentali caratteristiche del fenomeno indagato. Cfr. CORRADO S., 1993: 152 ss.; 219-20; AMBROSET S., PISAPIA G.V., 1980; BANDINI T., GATTI U., MARUGO M.L., VERDE A., 1991: 99 ss.

(21) Si esclude come anno di riferimento il 1990 essendo esso atipico in quanto i dati statistici sono alterati in diminuzione per effetto di provvedimenti di clemenza generali e particolari adottati in quell'anno.

(22) Il trend generale nel lungo periodo trova conferma nei dati relativi agli imputati (tav. 1 e figg. 1 e 2) che rivelano l'incremento del 45% del tasso di incidenza registrato nel 1996 (513 per 100.000 abitanti) rispetto a quello del 1991 (354 per 100.000 abitanti).

(23) In un rapporto del Ministero della Giustizia per l'anno 1978, l'indice di criminalità (n. di condannati per 100.000 abitanti) era 241, corrispondente a oltre 53.000 condannati. Dopo il decreto di grazia n. 349 del 1982, 32.200 erano i presenti nei penitenziari, ma già 61.134 al 31 marzo 1984. Nel totale dei condannati sono inclusi anche quelli che dovevano scontare la pena sul posto di lavoro (circa il 20%), quelli con sospensione condizionale della pena (circa il 10%) e quelli alla pena pecuniaria (circa il 5%). Dopo il 22 dicembre 1989, con l'indebolimento dell'autorità dello Stato e della credibilità delle sue istituzioni, con l'allentamento dei freni del controllo formale e informale, con l'instaurarsi di una situazione anomica dovuta al brusco passaggio dalla dittatura alla libertà, e con le conseguenti contraddizioni e negatività del procedere lento nell'aggiustamento economico e istituzionale, si collega la recrudescenza del fenomeno criminoso.

(24) È opportuno precisare per una migliore intelligenza dei dati riportati nella tav. 4 che, secondo l'art. 99 c.p., il minore infraquattordicenne non è penalmente responsabile. Quello di età tra il quattordicesimo e il sedicesimo anno risponde pe-

Anche la recidiva mostra una linea tendenziale di crescita. Il rapporto (in totale) per ogni 100 condannati, che era infatti di 5,7 recidivi nel 1951, cresce rapidamente per toccare 10,5 nel 1996.

I condannati per reati contro la persona nel 1996 rappresentano il 18,1% del totale, mentre nel 1991 essi costituivano il 25,5%. Diversamente per i reati giudicati contro il patrimonio privato: nel 1991 i condannati per i reati rientranti in questa classe toccavano il 26,6%, nel 1996 essi raggiungono il 53% (tabella 5 e figura 5) (25).

Riguardo alla distribuzione dei condannati secondo la pena inflitta (tabella 7), v'è da segnalare, per i maggiorenni, la crescita della sospensione condizionale della pena della reclusione (artt. 81 ss. c.p.) che nel 1996 tocca il 38,3% del totale (26).

Dal 1992 le rilevazioni sul movimento dei detenuti presenti (tabelle 8 e 9 e figure 6 e 7) indicano una generica tendenza all'aumento (27).

L'andamento del fenomeno così come si è specificato, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, negli anni della transizione alla democrazia e al mercato (1988-1992), è rilevabile nelle tavv. 2 e 3: raddoppia il numero dei denunciati dal 1988 al 1992, con decremento della presenza dei delinquenti primari, triplica quello dei reati registrati anche per la decisiva crescita dei reati contro il patrimonio.

---

nalmente solo quando si prova che ha commesso il fatto con discernimento. Risponde penalmente solo l'ultrasedicenne. Sulla disciplina della minore età e sul trattamento sanzionatorio previsto per i minorenni, v. BULAI C., 1997: 205 ss. Sul fenomeno della delinquenza minorile, dalle ipotesi etiologiche agli aspetti vittimologici, v. da ultima STĂNOIU M., 1997

(25) La crescita risente anche degli effetti della diminuzione in termini assoluti e percentuali della classe dei reati contro il patrimonio pubblico. Il processo riformatore ha portato alla sua definitiva abrogazione con la citata legge n. 140/1996. V. BULAI C., FILIPAS A., MITRACHE C., 1997: 282 ss.

(26) In coerenza con i tempi, il rapido declino dell'esecuzione della pena nel luogo di lavoro (artt. 86-7 ss. c.p.).

(27) Per dati retrospettivi e indicazioni bibliografiche, BULAI C., 1997: 7-8. A proposito, GHEORGHE F., 1997: 63 ss., che sottolinea, nonostante il mutamento, l'assenza di modifiche significative nella vita e nel regime penitenziario.

L'incremento della criminalità di profitto e di quella c.d. di comportamento, che riguarda i rapporti della vita sociale, può collegarsi con l'eredità del passato e con i processi, gli abusi e gli errori della transizione; in particolare, l'instabilità politica e la protratta crisi economica, l'allentamento del controllo sociale, la dissoluzione dei valori storico-sociali positivi, con la decadenza di quelli giuridici, la rottura di meccanismi interni ed esterni di inibizione alla trasgressione, la permeabilità delle frontiere, i provvedimenti di clemenza a pioggia, la mancata riforma della legislazione penale soprattutto per combattere le nuove forme di delinquenza, l'insoddisfazione e la sfiducia dei cittadini negli organi di polizia e di sicurezza e dell'apparato giudiziario, la conseguente diffusione di una sottocultura coerente con schemi mentali e modelli comportamentali criminali e il reclutamento di giovani energie, forti ma vulnerabili, vittime privilegiate delle persistenti e macroscopiche emergenze che, evidenziando le contraddizioni del passaggio alla nuova economia di cui esse sono effetto, accentuano il disagio sociale di cui esse stesse sono (con)causa. La criminalità, infatti, rallenta o arresta lo sviluppo della società, che diviene facile preda di quella organizzata. La presenza di associazioni criminali, anche di tipo mafioso, che utilizzano le condizioni di malessere e di disgregazione sociale, è uno dei fattori che pregiudicano la crescita socio-economica e culturale delle aree da esse controllate (28).

Invero, una delle caratteristiche del «socialismo maturo» fu la diffusione di un'etica lontana da quella ufficiale, alla base della profonda separazione tra parole e fatti, tra vita pubblica e privata; insomma, il distacco tra Paese reale e Paese legale, la distanza tra i cittadini e le istituzioni. Di conseguenza, scendendo nel sottosuolo mentale dell'uomo socialista: confusione di identità, delusioni, frustrazioni, atteggiamenti e comportamenti passivi e parassitari, conformistici e opportunistici, erosione della solidarietà, ecc.; e la riprovazione del precedente ordine morale e la condanna di quello dei Paesi capitalistici non basta-

---

(28) V. STĂNOIU R.M., BREZEANU O., DIANU T., 1994: 172 ss. Sul fenomeno, da ultimi, ADAMOLI S., DI NICOLA A., SAVONA E.V., ZOFFI P., 1998: 49 ss.; SAVONA E.U., 1998; SCLAFANI F., 1999: 521 ss.

rono a evitare la disobbedienza anche in materia di etica socialista. Cosicché, i valori spirituali e morali che si erano sparsi, condizionando la vita individuale e collettiva, non potevano essere sufficienti per diffondere la cultura della legalità, e ancor più per realizzare il progetto di una società senza classi. E l'illegalità sistemica, se dava forma e volto ai freni, agli ostacoli e alle resistenze al socialismo, costituiva la prova manifesta di una solidità ideologica solo apparente e dell'assenza, per altre contraddizioni interne, di un'effettiva signoria del regime sul processo di edificazione del comunismo; stante, per di più, la sua incapacità di difendere i risultati positivi raggiunti. In definitiva, un'erma bifronte, due mondi contrapposti, uno visibile che esaltava la virtù, l'altro, illegale, criminale, che, data la vastità e la capillarità, tutti conoscevano e di cui tutti parlavano. Quindi, la coesistenza di una doppia morale: una pubblica, rigorosa, rispettosa delle regole, e una privata, caratterizzata da estesa flessibilità e da adattamento della legalità al contesto ambientale.

Nel sinergismo dialettico degli elementi cui uncinare l'area dell'odierna conflittualità e della propensione trasgressiva in diversi settori e a diversi livelli del vivere sociale, si segnalano in particolare quelli espressivi di una visione individualistica della vita, mai domata, che oggi trova, spesso con scompostezza e violenza, riconoscimento e spazio. Più propriamente, con l'impossibilità, nelle attuali condizioni socio-economiche, dell'inveramento dei valori della democrazia e della giustizia sociale, risultano correlabili la maggiore disponibilità ad ogni tipo di disadattamento e l'adesione, soprattutto dei giovani, ai modelli criminali. Dopo anni di uguaglianza nella precarietà, è questa la reazione «normale» dei soggetti più instabili alla crescente disuguaglianza sociale, alle differenze di *status*, ecc. Di qui, l'aumento combinato di vecchie e nuove forme di criminalità, che conosce trasformazioni, oltre che quantitative, anche qualitative: ad esempio, i comportamenti aggressivi (individuali, di gruppo, collettivi), che, sotto il profilo motivazionale, vanno perdendo la connotazione «arcaica» (passionale, ecc.), per inserirsi nella tipologia di quelli posti in essere per finalità lucrative e appropriative, collegabili anche con condizioni di disagio, di disgregazione e di equivocità sul piano etico e sociale.

Se uno stato di anomia latente può riscontrarsi in ogni tipo di società, nei Paesi dell'Est esso è divenuto trasparente solo dopo l'affrancamento dal regime totalitario e si è ampliato «grazie sia all'acuirsi dei fenomeni del passato sia all'apparizione di quelli negativi inerenti alle modalità in cui si realizza la transizione». In effetti, ai tradizionali fattori di rischio di produzione e di riproduzione della criminalità si sono aggiunti altri inquadabili nello scenario della crisi politica, economica, sociale e morale, che segnano il passaggio a una società democratica e capitalistica: le contraddizioni e le distorsioni conseguenti all'aggiustamento istituzionale ed economico con l'avvio di un capitalismo malato, l'indebolimento del sistema di protezione sociale, l'abbassamento del livello di vita per la crescita della disoccupazione e dell'inflazione, la crisi dei valori, il rapporto deteriorato tra soggetto e norma, lo svilimento del controllo sociale, ecc., sono tutti elementi che hanno ingigantito le possibilità della diffusione di comportamenti devianti, anche penalmente rilevanti. Fenomeno «normale» di adattamento allo stato anomico, come lo descrive Durkheim, o reazione comportamentale «innovativa», secondo la visione più pragmatica di Merton, e fonte di una situazione conflittuale, valutabile, nell'ottica funzionalista di Parsons, come meccanismo di equilibrio e di regolazione sociale (29).

Il breve percorso qui tracciato, riferibile alla realtà dei Paesi dell'area ex sovietica, mostra con palmare evidenza che, nell'analisi degli aspetti strutturali ed evolutivi del fenomeno delinquenziale, per aversi una condotta integrata v'è la necessità di un circuito sintonico anche tra valori prescritti e mezzi legittimi, consentiti e disponibili, per praticarli. La definizione del nesso dialettico di questo elemento con le altre determinanti dei diversi processi criminogeni evita lo slittamento della politica penale verso finalità di pura deterrenza mediante sistemi di controllo fondati su meccanismi di intimidazione punitiva.

Per queste ragioni, la criminalità, nella sua attuale consistenza, non può essere controllata affidandosi solo allo stru-

---

(29) V. STĂNOIU R.M., BREZEANU O., DIANU T., 1994: 26.

mento penale, per di più inteso nei suoi aspetti formali, e di per sé necessario a soddisfare immediate — e, a volte, meramente simboliche — esigenze di difesa sociale. Oltre quella politico-criminale inserita nel contesto internazionale (30), occorre, infatti, una strategia di lotta articolata su nuove dimensioni socio-economiche, etiche e culturali.

## BIBLIOGRAFIA

- ADAMOLI S., DI NICOLA A., SAVONA E.V., ZOFFI P. (1998), *Organized Crime around the World*, Helsinki, HEUNI.
- AMBROSET S., PISAPIA G.V. (1980), *Numero oscuro della devianza e questione criminale*, Verona, Bertrami.
- BADULESCU G.ST., IONESCU G.T. (1911), *Codul penal adnotat*, București.
- BANDINI T., GATTI V., MARUGO M.L., VERDE A. (1991), *Criminologia*, Milano, Giuffrè.
- BULAI C. (1997), *Manual de drept. Partea Generală*, Timișoara, All.
- BULAI C., FILIPAS A., MITRACHE C. (1997), *Drept penal român. Curs selectiv pentru licența*, București, Editura Press Mihaela.
- CATTANEO M.A. (1998), *Terrorismo e arbitrio*, Padova, CEDAM.
- CERRONI U. (1961), *La nuova codificazione penale sovietica*, in *Dem. dir.*; 1 ss.
- CERRONI U. (1964), *Introduzione a Teorie sovietiche del diritto*, Milano, Giuffrè.
- CERRONI U. (1969), *Il pensiero giuridico sovietico*, Roma, Editori Riuniti.
- Československá Kriminologie (1978), a cura di J. NEZKUSIL, Praha, Panorama.
- Codul Penal și Codul de Procedură Penală* (1997), a cura di C. CRIȘU e S. CRIȘU, București, Argessis.
- CORRADO S. (1993), *Statistica giudiziaria*, Rimini, Maggioli.
- COSTA-FORU G. (1872), *Magazinul judecătoresc*, 2 voll.
- CREȚIYESCU AL. (1872), *Comentarii la Codicele penale*.
- DAVID R., JAUFFRET-SPINOSI C. (1992), *Les grands systèmes de droits contemporains*, Paris, Dalloz.
- DONGOROZ V. (1960), *Principale transformări ale dreptului penal al R.P.R. în lumina concepției marxist-leniniste*, in *Studi juridice*, Bucures, ti, Edit. Academiei, 393 ss.
- DONGOROZ V. (1966), *Restrângerea treptată a domeniului penal socialist și limitele acesteia*, in *S. C. J.*, 3, 533 ss.

---

(30) Cfr., anche per aggiornati riferimenti bibliografici, SCLAFANI F., 1999: 587 ss.

- DONGOROZ V. (1968), *Dreptul penal socialist al țării noastre. Raportul dintre conținutul normativ și conținutul social-politic al dreptului penal din R. S. România*, in *S. C. J.*, 3, 465 ss.
- DONGOROZ V. (1969), *Sinteze asupra noului Codul penal*, in *S. C. J.*, 1, 11 ss.
- DURIGATO L. (1976), *Uno studio di diritto penale socialista*, Padova, CEDAM.
- ERACLIDE C. (1865), *Studii practice asupra dreptului criminal*.
- FEJTÓ F., (1992), *La fine delle democrazie popolari. L'Europa orientale dopo la rivoluzione del 1989*, Milano, Mondadori.
- GHEORHE F. (1997), *La signification du pénitencier pour les détenus roumains. Étude comparative 1987-1994*, in *Revue internationale de criminologie et de police technique*, 63 ss.
- LE BRETON J.M. (1997), *Una storia infausta. L'Europa centrale e orientale dal 1917 al 1990*, Bologna, Il Mulino.
- Le système pénal soviétique* (1975), sotto la direzione di M. ANCEL, A. A. PRONTKOVSKY, V. M. TCHIKHIKVADZE, Paris, Institut de droit comparé de Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence.
- MIHĂILĂ C. (1982), *Directiile ale perfecționării legislației penale*, in *Concepția președintelui Nicolae Ceausescu eu privire la căile și mijloacele de combatere și prevenire a infracțiunilor*, Simpozionul National de Criminologie, București, 5-7 mai, 68 ss.
- NAPOLITANO T. (1975), *Istituzioni di diritto sovietico*, Torino, UTET.
- NAPOLITANO T. (1981), *Delitti e pene nella società sovietica*, Milano, Giuffrè.
- PAPADOPOL V. (1968), *Modificările aduse părții generale a Codului penal prin Decretul nr. 213 din 1960*, in *L. P.*, 17 ss.
- PASTION P., PAPADOPOLU M. (1922), *Codul penal adnotat*, București.
- SAVONA E.U. (1998), *Processi di globalizzazione e criminalità organizzata transnazionale*, Convegno: «La questione criminale nella società globale» (Napoli, 10-12 dicembre 1998), dattiloscritto.
- SCLAFANI F. (1998), *Teorie e attualità in Criminologia*, Bologna, CLUEB.
- SCLAFANI F. (1999), *Delinquenza e criminalità organizzata nella Russia postcomunista*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali*, a cura di S. MOCCIA, Napoli, ESI, 521 ss.
- STĂNOIU R.M. (1989), *Introducere în Criminologia*, București, Editura Academiei Republicii Socialiste România.
- STĂNOIU M. (1997), *Les organisations criminelles et l'exploitation des enfants en Roumanie*, Seminario per i Minorenni e per la Famiglia: «Criminalità organizzata e sfruttamento dei minori» (Napoli, 4-6 aprile 1997), dattiloscritto.
- STĂNOIU R.M., BREZEANU O., DIANU T. (1994), *Tranziția și criminalitatea*, București, Editura Oscar Print.
- THEODORU Gr. (1972), *25 de ani de dezvoltare socialistă a legislației penale și procesual penale*, in *R. R. D.*, 12 33 ss.
- ZWEIGERT K., KÖTZ H. (1992), *Introduzione al diritto comparato*, Milano, Giuffrè, I.

## RIASSUNTO

Premessa l'evoluzione storica della legislazione penale rumena e descritti i principali fondamenti di quella vigente, *intus in corpore* modificata dopo la caduta di Ceausescu, gli Autori descrivono la struttura e le tendenze della delinquenza in Romania. I dati contabili sul fenomeno criminoso, soprattutto quelli riferiti agli anni della transizione dalla dittatura alla democrazia e da un'economia centralizzata a una di mercato, riportati e visualizzati in tavole e figure, vengono ampiamente commentati e analizzati. Gli Autori, in particolare, ritengono collegabile l'incremento della criminalità, specie quella di profitto e quella c.d. di comportamento riguardante i rapporti della vita sociale, con l'eredità del passato e con i processi, gli errori e gli abusi della transizione.

## RÉSUMÉ

Les Auteurs illustrent la structure et les inclinations de la délinquance en Roumanie, après une introduction sur l'évolution historique de la législation judiciaire roumaine et après la description de la législation actuelle, qui a été modifiée, *intus in corpore*, après la chute de Ceausescu.

Les données comptables sur les phénomènes criminels, surtout ces des années de transition de la dictature à la démocratie, d'une économie centralisée à une économie de marché, sont indiquées et visualisées sur des tables et des images avec des amples commentaires.

Les Auteurs coordonnent le développement de la criminalité avec le passé et les processus, avec les erreurs et les abus de la transition; s'arrêtant en particulier sur la criminalité économique et sur la criminalité liée aux rapports sociaux.

## SUMMARY

After a preamble on the historical evolution of the Rumenian penal legislation and the description of the fundamental principles of the law currently in force, amended *intus in corpore* after the fall of Ceausescu, the Authors describe the structure and the trends of criminality in Romania. The accounting data about criminality, above all the data relevant to the period of transition from dictatorship to democracy and from a centralized economy to a free market, are reproduced and visualized on tables and pictures and are widely analyzed and commented on. The Authors particularly think that the increase in crime, especially in the economic one and in the so-called behavioural crime concerning social relations, is connected to the past heritage and to the processes, the mistakes and the abuses of the transition period.

TABELLA 1 – IMPUTATI. ANNI 1971-1996

ANNI	IMPUTATI			TASSI PER 100.000 ABITANTI
1971				492
1972				349
1973				320
1974				345
1975				363
1976				298
1977				201
1978				252
1979				282
1980				253
1981				295
1982				461
1983				541
1984				487
1985				478
1986				467
1987				368
1988				182
1989	62.913	di cui minorenni	3.810	272
1990	53.715	di cui minorenni	4.954	227
1991	82.112	di cui minorenni	8.520	354
1992	91.375	di cui minorenni	9.210	394
1993	102.499	di cui minorenni	10.141	450
1994	107.857	di cui minorenni	11.658	474
1995	117.296	di cui minorenni	12.611	517
1996	115.948	di cui minorenni	12.439	513

Fonte: Ufficio del Pubblico Ministero R.R.

TABELLA 2 – DENUNCIATI IN ROMANIA. ANNI 1988-1992

	1988	1989	1990	1991	1992
TOTALE DENUNCIATI ...	50.432	55.737	56.282	94.248	106.255
<i>di cui:</i>					
Uomini .....	43.938	47.589	51.841	89.114	96.828
%	87,12%	85,38%	92,10%	91,63%	91,12%
Donne .....	6.494	8.148	4.441	8.134	9.427
%	12,88%	14,62%	7,90%	8,36%	8,88%
<i>di cui:</i>					
con precedenti penali .....	10.940	11.159	9.851	12.490	13.418
%	21,69%	20,02%	17,50%	12,84%	12,62%
<i>di cui:</i>					
< 18 anni ...	3.305	2.868	5.490	9.909	10.371
%	6,55%	5,14%	9,75%	10,18%	9,76%
18-21 .....	6.679	6.127	7.084	11.002	11.298
%	13,24%	10,99%	12,58%	11,31%	10,63%
21-30 .....	16.103	18.238	18.857	31.682	34.940
%	31,93%	32,72%	33,50%	32,57%	32,88%
> 30 .....	24.345	27.233	24.851	44.655	56.609
%	48,28%	48,85%	44,15%	45,92%	53,27%

Fonte: STĂNOIU R.M., BREZEANU O., DIANU T., *Tranzitia și criminalitatea*, București, Editura Oscar Print, 1994, 39 ss.

TABELLA 3 – REATI REGISTRATI IN ROMANIA. ANNI 1988-1992

	1988	1989	1990	1991	1992
TOTALE REATI .....	44.821	48.153	64.005	139.290	144.750
<i>di cui:</i>					
Contro il patrimonio pubblico .....	10.898	11.552	15.091	37.740	37.114
%	24,31%	23,99%	23,57%	27,09%	25,64%
Contro il patrimonio privato .....	11.255	9.061	22.151	56.803	60.405
%	25,11%	18,80%	34,60%	40,78%	41,73%
Contro la persona ...	5.329	5.958	8.948	14.013	13.777
%	11,88%	12,37%	13,98%	10,06%	9,51%

Fonte: STĂNOIU R.M., BREZEANU O., DIANU T., *Tranzitia și criminalitatea*, București, Editura Oscar Print, 1994, 39 ss.

TABELLA 4 - CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA. ANNI 1990-1996

	1990 (1)	1991	1992	1993	1994	1995	1996
TOTALE CONDANNATI .....	37.112	60.883	69.143	83.247	95.795	101.705	104.029
<i>Tassi per 100.000 abitanti</i>	160	263	303	366	421	448	460
<i>di cui:</i>							
Recidivi .....	2.077	3.491	3.966	5.119	7.487	9.666	10.916
<i>di cui:</i>							
Maschi .....	32.850	54.385	61.996	74.290	84.085	90.660	92.995
Femmine .....	4.262	6.498	7.147	8.957	11.710	11.045	11.034
<i>di cui:</i>							
Minorenni .....	1.983	3.784	4.590	6.940	9.121	9.783	10.377
Maggiorenni .....	35.129	57.099	64.553	76.307	86.674	91.922	93.652

(1) Nel 1990 sono stati adottati provvedimenti di clemenza generale e particolare (amnistia, indulto e grazia) - DL n. 3/1 gennaio 1990 e n. 23/13 gennaio 1990 del Consiglio del F.S.N.  
 Fonte: *Anuarul Statistic al României 1996*, Comisia Națională pentru Statistică, București, 1997, 702; *Anno 1997/ediz. 1998*, 740-41.

TABELLA 5 – CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA  
PER CLASSI E CATEGORIE DI REATO. ANNI 1990-1996

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
TOTALE CONDANNATI ...	37.112	60.883	69.143	83.247	95.795	101.705	104.029
<i>di cui per:</i>							
Reati contro la persona							
- Totale .....	8.296	15.537	14.768	16.716	18.617	19.474	18.916
<i>di cui:</i>							
- Omicidio volontario	1.028	1.365	1.556	1.250	1.310	1.370	1.420
- Lesioni personali volontarie .....	533	838	795	714	906	978	1.017
- Omicidio colposo ..	889	1.096	996	146	145	957	950
- Violenza carnale ..	783	1.259	1.326	883	794	1.005	969
Reati contro il patrimonio privato (1)							
- Totale .....	9.982	16.201	21.149	28.637	46.110	52.992	55.767
<i>di cui:</i>							
- Furto .....	8.386	12.740	16.904	22.997	38.952	44.302	46.669
- Rapina .....	936	1.840	2.518	2.283	2.460	3.133	3.040
Reati contro il patrimonio pubblico (1)							
- Totale .....	11.274	16.299	19.043	16.762	7.745	5.284	3.218
<i>di cui:</i>							
- Dilapidazione ....	1.692	1.342	1.590	1.462	961	470	297
- Furto .....	8.871	14.202	16.601	14.631	6.491	4.028	2.393
- Truffa .....	277	181	268	231	204	312	324
Reati di servizio (2)							
<i>di cui:</i>							
- Corruzione .....	25	14	37	50	129	92	119
- Concussione .....	88	78	112	138	164	217	281
- Traffico di potere ..	68	36	47	54	54	86	113
- Conseguimento di vantaggi non dovuti	5	12	19	26	25	34	35
Reati contro l'Autorità (3)							
- Totale .....	547	828	681	964	587	594	702
<i>di cui:</i>							
- Oltraggio .....	415	745	613	611	497	487	551
Reati economici (4)							
- Totale .....	532	200	286	274	412	294	284
<i>di cui:</i>							
- Speculazione .....	218	78	9	—	—	—	—
Reati che danneggiano le relazioni di convivenza sociale							
- Totale .....	1.827	2.397	1.973	2.019	2.093	2.350	2.658
<i>di cui:</i>							
- contro la morale ..	621	497	444	437	443	427	318
Reati in materia di circolazione stradale							
- Totale .....	2.841	5.299	5.063	6.083	8.631	9.522	10.314

(1) La legge n. 140/1996 ha abrogato il Titolo IV «Reati contro il patrimonio pubblico» (artt. 223-235) della Parte Speciale del Codice Penale. Per effetto della stessa legge, i reati contro il patrimonio, senza distinzione alcuna, sono stati raggruppati e ridisciplinati nel Titolo III «Reati contro il patrimonio» (artt. 208-222).

(2) La legge n. 140/1996 ha modificato il Capitolo I «Reati di servizio o connessi con il servizio» (artt. 246-258) del Titolo VI della Parte Speciale del Codice Penale.

(3) La legge n. 140/1996 ha modificato il Titolo V «Reati contro l'Autorità» (artt. 236-245) della Parte Speciale del Codice Penale.

(4) La legge n. 140/1996 ha modificato il Titolo VIII «Reati contro l'attività economica» (artt. 295-302<sup>2</sup>) della Parte Speciale del Codice Penale.

Fonte: *Anuarul Statistic al României 1996*, Comisia Națională pentru Statistică, București, 1997, 706 ss.; Anno 1997/ediz. 1998, 744-45.

TABELLA 6 – CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA PER CLASSI DI REATO E PER TIPO DI AREA IN CUI FU COMMESSO. ANNI 1995-1996

	1995		1996	
	Urbana	Rurale	Urbana	Rurale
TOTALE CONDANNATI .....	50.580	51.125	52.231	51.798
<i>di cui per:</i>				
Reati contro la persona .....	7.156	12.318	6.412	12.504
Reati contro il patrimonio privato .....	27.747	25.245	31.128	24.639
Reati contro il patrimonio pubblico .....	2.949	2.335	1.769	1.449
Reati contro l'Autorità .....	296	298	355	347
Altri reati .....	12.432	10.929	12.567	12.859

Fonte: Anuarul Statistic al României 1996, Comisia Națională pentru Statistică, București, 1997, 746.

TABELLA 7 – CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA SECONDO LA PENA INFLITTA. ANNI 1990-1996

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
TOTALE CONDANNATI MAGGIORENNI .....	35.129	57.099	64.553	76.307	86.674	91.922	93.652
<i>di cui:</i>							
alla multa .....	4.999	12.715	12.449	17.823	20.391	20.883	20.583
con esecuzione della pena nel luogo di lavoro alla reclusione .....	8.964	14.845	12.963	4.870	2.971	2.311	2.004
con sospensione condizio- nale dell'esecuzione della pena della reclusione con sospensione dell'esecu- zione della pena sotto sorveglianza .....	19.785	21.856	24.075	27.252	31.190	32.948	32.533
	1.381	7.683	15.066	25.233	29.244	32.480	35.873
	—	—	—	1.129	2.878	3.300	2.659
TOTALE CONDANNATI MINORENNI .....	1.983	3.784	4.590	6.940	9.121	9.783	10.377
<i>di cui:</i>							
affidati a un collettivo di lavoro o educativo/ professionale .....	342	712	2.632	—	—	—	—
affidati a speciali scuole di lavoro e di rieduca- zione .....	1.641	3.072	1.958	—	—	—	—
alla multa .....	—	—	—	164	309	407	447
alla reclusione .....	—	—	—	1.772	4.167	4.557	4.677
con sospensione condizio- nale dell'esecuzione della pena della reclusione a misure educative (1) .	—	—	—	263	82	1.596	1.907
	—	—	—	4.741	3.821	3.223	3.346
<i>di cui:</i>							
Biasimo .....	—	—	—	650	930	926	1.003
Libertà controllata ...	—	—	—	1.813	1.931	1.711	1.860
Ricovero in un centro di rieducazione .....	—	—	—	2.241	919	551	465
Ricovero in un centro medico-educativo ...	—	—	—	37	41	35	18

(1) Dopo l'abrogazione nel 1992 del Decreto transitorio n. 218/1977, ai minorenni sono inflitte le pene previste dal codice penale. Le scuole speciali di lavoro e di rieducazione sono state trasformate in Centri di rieducazione per minorenni.

Fonte: Anuarul Statistic al României 1996, Comisia Națională pentru Statistică, București, 1997, 704-05; Anno 1997/ediz. 1998, 742-43.

**TABELLA 8 – CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA  
PRESENTI AL 31 DICEMBRE NEI PENITENZIARI  
E NEI CENTRI DI RIEDUCAZIONE. ANNI 1990-1996**

	CONDANNATI PRESENTI		
	NEI PENITENZIARI		NEI CENTRI DI RIEDUCAZIONE
	Totale	di cui maschi in %	Totale
1990 .....	26.010	96,9	1.509
1991 .....	19.871	96,4	2.928
1992 .....	21.961	95,6	3.554
1993 .....	21.838	96,9	2.061
1994 .....	21.869	96,7	1.542
1995 .....	24.556	93,6	1.158
1996 .....	23.097	96,4	548

Fonte: *Anuarul Statistic al României 1996*, Comisia Națională pentru Statistică, București, 1997, 712; *Anno 1997/ediz. 1998*, 747.

**TABELLA 9 – CONDANNATI CON SENTENZA DEFINITIVA  
PRESENTI AL 31 DICEMBRE NEI PENITENZIARI  
PER PERIODO DI DETENZIONE. ANNI 1991-1996**

	1991	1992	1993	1994	1995	1996
TOTALE CONDANNATI .	19.871	21.961	21.838	21.869	24.556	23.097
<i>di cui:</i>						
alla reclusione						
fino a 1 anno .....	635	788	957	1.451	1.963	1.784
1-2 anni .....	2.052	3.616	3.559	3.861	5.686	5.114
2-5 " .....	8.589	8.752	8.853	8.570	9.038	8.247
5-10 " .....	6.870	6.624	6.226	5.560	4.757	4.359
10-15 " .....	826	1.158	1.106	1.219	1.425	1.666
15-20 " .....	742	879	948	955	1.320	1.517
>20 " .....	152	129	175	235	343	379
ergastolo .....	5	15	14	18	24	31

Fonte: *Anuarul Statistic al României 1996*, Comisia Națională pentru Statistică, București, 1997, 712; *Anno 1997/ediz. 1998*, 747.